

Delibera n. 108/2017

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 81/2017 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 3 agosto 2017

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera n. 81/2017 del 31 maggio 2017 (notificata con nota prot. n. 3765/2017, del 1° giugno 2017), con la quale si avviava, in relazione ai fatti esposti nel reclamo del sig. Fabio Di Russo (acquisito al protocollo dell'Autorità in data 10 novembre 2016, al n. 8368/2016, ed integrato con comunicazioni del 1° dicembre 2016 e del 21 febbraio 2017 prot. ART n. 1056/2017), un procedimento nei confronti di Trenitalia S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 e dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- CONSIDERATO** che l'articolo 10, comma 4, del sopra richiamato d.lgs. n. 70 del 2014 prevede, per l'inosservanza del divieto ivi previsto, *"una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro"*, e che l'articolo 18, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 70 del 2014, prevede, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, *"una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro"*;

- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 81/2017, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per l'ammontare, rispettivamente, di euro 1.666,66 e di euro 333,33, delle sanzioni previste dagli articoli 10, comma 4 e 18, comma 2, del d.lgs. n. 70 del 2014;
- VISTA** la comunicazione di Trenitalia S.p.A. del 25 luglio 2017, acquisita al protocollo dell'Autorità in pari data al n. 5263/2017, in merito all'avvenuto pagamento in misura ridotta delle predette sanzioni, per l'importo complessivo di euro 1.999,99;
- RILEVATO** che i predetti pagamenti, per l'importo complessivo di euro 1.999,99, risultano effettuati da parte di Trenitalia S.p.A. entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;
- CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 81/2017;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 81/2017 del 31 maggio 2017, nei confronti di Trenitalia S.p.A., con riferimento alla violazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 e dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 1.999,99.

Torino, 3 agosto 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi